

## REACH FAQ

<b>INFORMAZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
Cos'è il REACH?	3
CHI È RESPONSABILE DELL'APPLICAZIONE DEL REACH?	3
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
IL REACH SI APPLICA ALLE SOSTANZE PRODOTTE O IMPORTATE IN VOLUMI INFERIORI A 1 TONNELLATA L'ANNO?	3
LE SOSTANZE REGistrate AI SENSI DELLE REGOLAMENTAZIONI SUI BIOCIDI O COME PRODOTTI FITOSANITARI DEVONO ESSERE REGISTRATE IN CONFORMITÀ AL REACH?	3
IL REACH SI APPLICA ALLE SOSTANZE PRESENTI IN NATURA?	3
LE SOSTANZE MODIFICATE DERIVATE DA SOSTANZE ELENcate NELL'ALLEGATO IV SONO ANCH'ESSE ESENTI DALLA REGISTRAZIONE?	3
Cos'è una sostanza intermedia?	3
Cos'è una SVHC?	4
I POLIMERI SONO SOGGETTI AL REACH?	4
LE SOSTANZE DI RECUPERO O RICICLATE SONO SOGGETTE AL REACH?	4
IL REACH CONTEMPLA ANCHE GLI IMBALLAGGI?	4
<b>IMPORTAZIONE DI SOSTANZE</b>	<b>4</b>
IN QUALI PAESI SI APPLICA IL REACH?	4
QUALI SONO GLI OBBLIGHI REACH DELLE AZIENDE NON APPARTENENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)?	5
<b>REGISTRAZIONE</b>	<b>5</b>
CHI È TENUTO A REGISTRARE LE SOSTANZE?	5
QUALI SOSTANZE DEVONO ESSERE REGISTRATE AI SENSI DEL REACH?	5
QUALI SONO LE SCADENZE PER LA REGISTRAZIONE?	5
COM'È POSSIBILE SAPERE SE IL MIO PRODOTTO È STATO REGISTRATO?	5
<b>AUTORIZZAZIONI</b>	<b>5</b>
ESISTONO SOSTANZE DAI VOI FORNITE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI?	5
<b>INFORMAZIONI NELLA CATENA DI FORNITURA</b>	<b>6</b>
POSSO CONTINUARE A USARE SOSTANZE NON (PRE)REGISTRATE?	6
IL REACH PREVEDE MODIFICHE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA?	6
LE SCHEDE DI SICUREZZA SONO NECESSARIE PER TUTTI I PRODOTTI?	6
ENTRO QUALE TERMINE LE MODIFICHE DELLE SDS DEVONO ESSERE RIPUBBLICATE?	6
<b>UTILIZZATORI</b>	<b>6</b>
COSA DEVO FARE SE RICEVO UNA SCHEDA DI SICUREZZA MODIFICATA?	6
COSA ACCADE SE L'USO CHE FACCIO DEL PRODOTTO NON È CONTEMPLATO DALLA SCHEDA DI SICUREZZA MODIFICATA?	6



## REACH FAQ

<b>COSA DOVREI FARE SE LA SOSTANZA IN USO CLASSIFICATA SVHC NON FA PARTE DELLA CANDIDATE LIST ?</b>	<b>7</b>
<b>IN CHE MODO LE SVHC SONO INSERITE NELL'ELENCO PER LE AUTORIZZAZIONI?</b>	<b>7</b>

### Informazioni generali

#### **Cos'è il REACH?**

Il REACH è il regolamento che riunisce varie prescrizioni legislative applicabili alla chimica in un singolo gruppo di norme. REACH è l'acronimo di Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche.

#### **Chi è responsabile dell'applicazione del REACH?**

Dipende dal paese in cui l'azienda ha sede; ciascun Stato Membro ha designato un'agenzia incaricata di controllare le regolamentazioni.

### Campo di applicazione

#### **Il REACH si applica alle sostanze prodotte o importate in volumi inferiori a 1 tonnellata l'anno?**

Sì. Non è necessario registrare sostanze prodotte o importate in piccole quantità; tuttavia, si applicheranno le altre prescrizioni del REACH, ad esempio in materia di presentazione di Schede di Sicurezza (SDS), Autorizzazioni e Restrizioni.

#### **Le sostanze registrate ai sensi delle Regolamentazioni sui Biocidi o come Prodotti Fitosanitari devono essere registrate in conformità al REACH?**

L'uso di un principio attivo in un Prodotto Biocida o Fitosanitario è considerato registrato ai sensi delle regolamentazioni REACH; tuttavia, altri impieghi non contemplati da tali regolamentazioni non sono considerati registrati e dunque andrebbero registrati ai sensi del REACH – si veda l'Articolo 15(2).

#### **Il REACH si applica alle sostanze presenti in natura?**

Sì. Solo alcune sostanze chimiche presenti in natura sono esentate dalla registrazione REACH se non vengono modificate chimicamente. Le sostanze presenti in natura classificate come pericolose ai sensi delle regolamentazioni vigenti richiederanno comunque la presentazione della Scheda di Sicurezza e potranno essere soggette ad altri controlli. Le sostanze presenti in natura sono descritte all'Articolo 3(39 & 40).

#### **Le sostanze modificate derivate da sostanze elencate nell'Allegato IV sono anch'esse esenti dalla registrazione?**

Le sostanze modificate sono esentate se la sostanza modificata è coperta dallo stesso numero di registrazione EINECS della sostanza elencata all'Allegato IV.

#### **Cos'è una sostanza intermedia?**

Una sostanza intermedia è una sostanza impiegata esclusivamente per la produzione di altre sostanze. Se l'intermedio è gestito in condizioni di controllo rigoroso e la sostanza fabbricata a partire da esso è registrata separatamente, non

## REACH FAQ

sarà necessario un dossier di registrazione completo ai fini della conformità al REACH.

### **Cos'è una SVHC?**

Una SVHC, sostanza ad alto rischio, è identificata dall'ECHA in consultazione con le parti interessate. Di norma esistono sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) o vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulabili) inserite in elenchi di sostanze candidate che potrebbero essere soggette a restrizioni o sostituzione.

### **I polimeri sono soggetti al REACH?**

I polimeri in quanto tali sono esenti dal REACH, mentre i monomeri e gli additivi in essi contenuti vanno registrati. I monomeri sono le sostanze che compongono i blocchi ripetuti dei polimeri e devono essere registrati dai rispettivi fabbricanti o importatori. Anche gli additivi impiegati nei polimeri devono essere registrati ai sensi del REACH. I monomeri e gli additivi ricadono nel campo di applicazione del REACH se il polimero fabbricato o importato è costituito al 2% peso/peso (p/p) o più da tali sostanze o se il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o additivi ammonta ad 1 tonnellata/anno o più. Ulteriori informazioni su monomeri e polimeri sono disponibili sul sito web dell'ECHA.

### **Le sostanze di recupero o riciclate sono soggette al REACH?**

I rifiuti non sono contemplati dal REACH; tuttavia, le sostanze di recupero o riciclate sono soggette al REACH al pari delle sostanze pure. Ad esempio, i solventi recuperati dai rifiuti non sono soggetti al REACH se classificati come rifiuti, mentre – una volta estratti dai rifiuti stessi – sono contemplati dal REACH e vanno registrati; i polimeri riciclati non sono soggetti al REACH se classificati come rifiuti, ma quando vengono impiegati in articoli di recupero i monomeri e gli additivi devono essere registrati.

### **Il REACH contempla anche gli imballaggi?**

I materiali da imballaggio sono soggetti alle norme del REACH. I fabbricanti di tali materiali nello SEE (Spazio Economico Europeo) sono pertanto utilizzatori a valle. Gli imballaggi importati sono soggetti al REACH e pertanto le sostanze impiegate per la loro fabbricazione devono essere registrate, se importate in quantità superiori a 1 tonnellata/anno e se è previsto che le sostanze impiegate siano rilasciate dal materiale d'imballaggio.

## [Importazione di sostanze](#)

### **In quali paesi si applica il REACH?**

Il regolamento REACH è applicabile nello Spazio Economico Europeo (SEE), che comprende i paesi dell'UE, nonché la Norvegia, l'Islanda e il Lichtenstein.

## REACH FAQ

**Quali sono gli obblighi REACH delle aziende non appartenenti allo Spazio Economico Europeo?**

Il REACH è applicabile solo nello SEE e pertanto le aziende che non operano in esso non possono registrare le sostanze per loro conto. Tali aziende hanno facoltà di nominare un Rappresentante Esclusivo nello SEE, che procederà alla registrazione per loro conto, o il singolo importatore garantirà che le sostanze vengano registrate. (solo per uso interno)

### Registrazione

**Chi è tenuto a registrare le sostanze?**

Il fabbricante o l'importatore con sede nello SEE o il Rappresentante Esclusivo di un fabbricante extra SEE sono tenuti a registrare le sostanze immesse sul mercato in quantità superiori a 1 tonnellata/anno.

**Quali sostanze devono essere registrate ai sensi del REACH?**

Tutte le sostanze fabbricate o importate in quantità di 1 tonnellata all'anno saranno registrate, salvo ove siano esenti o ritenute già registrate ai sensi di un'altra regolamentazione (es. Prodotti Biocidi) – si vedano gli Articoli 2, 9, 15 e 24.

**Quali sono le scadenze per la registrazione?**

Tutte le sostanze pre-registrate sono considerate sostanze soggette a regime transitorio e viene loro assegnato un termine di registrazione. I termini di registrazione sono tre, sulla base dei volumi di produzione e dei pericoli.

Termine registrazione in regime transitorio	Sostanze applicabili
Novembre 2010	<ul style="list-style-type: none"><li>tutte le sostanze <i>phase-in</i> &gt;1000 tonnellate/anno</li><li>sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici, che possono causare effetti sull'ambiente nel lungo periodo &gt; 100 tonnellate/anno</li><li>CMR &gt; 1 tonnellata/anno</li></ul>
Maggio 2013	<ul style="list-style-type: none"><li>sostanze <i>phase-in</i> &gt;100 tonnellate/anno</li></ul>
Maggio 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>sostanze <i>phase-in</i> &gt;1 tonnellata/anno</li></ul>

**Com'è possibile sapere se il mio prodotto è stato registrato?**

Parte del numero di registrazione sarà indicato sulla Scheda di Sicurezza (SDS), per dimostrare che la sostanza è stata registrata in conformità al REACH, senza mostrare l'identità del registrante.

### Autorizzazioni

**Esistono sostanze dai voi fornite soggette ad autorizzazioni?**

No, l'elenco di autorizzazioni (Allegato XIV) non comprende alcuna delle sostanze che già compaiono nell'elenco delle sostanze candidate. Esse sono ancora soggette a riesame da parte dell'ECHA.

## REACH FAQ

### Informazioni nella catena di fornitura

#### **Posso continuare a usare sostanze non (pre)registrate?**

E' possibile continuare a usarle, ma non possono essere immesse sul mercato. Se le sostanze sono consumate nell'ambito di un processo, è possibile continuare a farne uso a prescindere dallo stato di registrazione; se è possibile venderle a terzi, esse andranno (pre)registrate.

#### **Il REACH prevede modifiche delle Schede di Sicurezza?**

Sì; il requisito relativo alle SDS è stato trasferito nel regolamento REACH (Articoli 31 e 32), con una guida alla redazione delle SDS riportata all'Allegato II. I requisiti sono stati lievemente adeguati per incorporare i numeri di registrazione REACH (ove disponibili), gli Scenari di Esposizione inseriti in un allegato (ove necessario) e ulteriori informazioni per consentire il calcolo delle esposizioni per l'uso. È richiesta inoltre, la descrizione delle Misure di Gestione del Rischio.

#### **Le Schede di Sicurezza sono necessarie per tutti i prodotti?**

Il REACH richiede esclusivamente la redazione della SDS, nel formato appropriato, ove le sostanze siano classificate come pericolose. Stabilita la classificazione, i materiali non classificati come pericolosi non richiedono la redazione e l'emissione di SDS e Scenari di Esposizione nei formati prescritti. Tuttavia, è probabile che le SDS siano disponibili per tutti i prodotti chimici, pur non contenendo descrizioni complete dell'uso e dell'esposizione.

#### **Entro quale termine le modifiche delle SDS devono essere ripubblicate?**

Ogniquale volta vengono inserite nelle SDS nuove informazioni, che influiscono sull'uso sicuro del prodotto, esse dovranno essere comunicate ai clienti 'senza indugio'; ove la riemissione non influisca sull'uso, le modifiche potranno essere inserite nella successiva programmata ripubblicazione delle SDS. L'aggiunta di un numero di registrazione inserito in una Scheda di Sicurezza non richiede, di per se stessa, immediata ripubblicazione; l'aggiunta di uno scenario di esposizione che dettaglia modifiche d'uso o misure di gestione del rischio richiederebbe invece una comunicazione immediata.

### Utilizzatori

#### **Cosa devo fare se ricevo una Scheda di Sicurezza modificata?**

La nuova SDS dettaglia misure di gestione del rischio e condizioni operative che dovrete seguire. Se il materiale fornito è impiegato in un preparato da inviare ad altri utilizzatori, le misure di gestione del rischio appropriate e le condizioni operative saranno inserite nella vostra SDS.

#### **Cosa accade se l'uso che faccio del prodotto non è contemplato dalla Scheda di Sicurezza modificata?**

È necessario:

- discutere con il fornitore (Univar) quali opzioni sono disponibili per registrare il vostro uso;



## REACH FAQ

- adeguare l'uso, onde rispettare gli impieghi descritti nella SDS o
- eseguire una vostra valutazione della sicurezza e registrare l'uso direttamente presso l'ECHA

### **Cosa dovrei fare se la sostanza in uso non fa parte della Candidate List (SVHC)?**

Le sostanze inserite in tale elenco sono in corso di esame, per l'autorizzazione o per restrizioni. Pur comparando nell'elenco della Candidate List, è consentito di continuare a farne uso. Tuttavia, potrebbe essere prudente esplorare opzioni di sostituzione della sostanza in uso. Ove tale sostanza non sia sostituibile, potrebbe essere necessario contattare il fornitore per discutere ulteriori opzioni.

### **In che modo le SVHC sono inserite nell'elenco per le Autorizzazioni?**

L'Elenco delle SVHC inserite nella Candidate List rappresenta una fase preliminare ai fini di Autorizzazione e Restrizione. Le sostanze inserite nell'elenco sono riesaminate dagli Stati Membri e, ove sia ritenuto necessario per limitarne gli usi, viene maturata una decisione tecnica – con l'ECHA – su come e quando tali sostanze devono essere soggette a restrizioni. Successivamente, le sostanze saranno trasferite nell'elenco all'Allegato XIV del regolamento REACH, dove i dettagli su Autorizzazioni e Restrizioni sono indicati unitamente alle date di revoca degli usi non autorizzati.